

**Delibera del Direttore Generale n. 1299 del 20/10/2017**

**OGGETTO:** Presa d'atto del Regolamento di Funzionamento del Consiglio dei Sanitari, istituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 707 del 09/06/2017 per il periodo 2017-2022.

**NOTE TRASPARENZA:** Con il presente provvedimento si prende atto del Regolamento di Funzionamento del Consiglio dei Sanitari, approvato dal Consiglio stesso nella seduta del 04/09/2017.

Il Direttore della **UOC Affari Generali e Legali** riferisce:

Il Consiglio dei Sanitari, secondo quanto previsto all'Art.3 comma 12 del D.Lgs n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, è Organismo elettivo con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal Direttore Sanitario. Fornisce Parere obbligatorio al Direttore Generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Si esprime, altresì, sulle attività di assistenza sanitaria.

Vista la scadenza naturale del precedente Consiglio dei Sanitario, istituito con Deliberazione del Direttore Generale 498 del 9 maggio 2012, si è provveduto, con Deliberazione del Direttore Generale n. 577 dell'11/05/2017 ad indire le nuove elezioni del Consiglio dei Sanitari. Con lo stesso provvedimento è stato adottato il Regolamento per l'elezione del Consiglio dei Sanitari ed è stata nominata la Commissione Elettorale. Le elezioni per l'istituzione del Consiglio dei Sanitari si sono svolte nei giorni 5 e 6 giugno 2017; dal verbale del Presidente della Commissione elettorale si evince che le operazioni di voto e scrutinio si sono svolte regolarmente e sono stati proclamati gli eletti.

Con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 707 del 09/06/2017 è stato quindi istituito il Consiglio dei Sanitari per il periodo 2017-2022.

Nella seduta del 27/06/2012 si è insediato il nuovo Consiglio dei Sanitari che si è successivamente regolarmente riunito con cadenza mensile.

In questa prima seduta è stata presentata la bozza di Regolamento sul funzionamento del Consiglio ai Componenti dello stesso, al fine di apportarvi osservazioni e suggerimenti.

Tale bozza prevede nello specifico: la gestione della convocazione, lo svolgimento delle sedute del Consiglio dei Sanitari, le operazioni di verbalizzazione e le norme di modifica del Regolamento stesso. Nella seduta del 04/09/2017 il Consiglio ha approvato all'unanimità il testo del Regolamento.

**REGIONE DEL VENETO**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA**

Tutto ciò premesso

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PRESO ATTO** della sujestesa proposta e accertato che il Direttore della **UOC Affari Generali e Legali** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;

**RITENUTO** di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

**IN BASE** ai poteri conferitigli dal D.P.G.R.nr.92 del 01.08.2016.

**DELIBERA**

- 1) di prendere atto del Regolamento di Funzionamento del Consiglio dei Sanitari dell'Azienda Ospedaliera di Padova, approvato all'unanimità nella seduta del 04/09/2017, il cui testo viene allegato alla presente Deliberazione quale sua parte integrale e sostanziale;
- 2) di pubblicare il Regolamento sul sito dell'Azienda Ospedaliera di Padova nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Disposizioni Generali" - "Atti Generali".

Il Direttore Generale  
F.to Dott. Luciano Flor

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEI SANITARI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

### ARTICOLI 1 DEFINIZIONE E FUNZIONI GENERALI

1. Il Consiglio dei Sanitari è organismo elettivo preposto a svolgere, in forma collegiale, attività di consulenza tecnico-sanitaria, intendendosi anche attività di tipo propositivo nei confronti del Direttore Generale, secondo quanto previsto dagli art 3 comma 12 ed art. 4, commi 1 e 6 del D.l.gs n. 502/92 e successive modificazioni, dall'art. 18 della L.R. n. 56/94, e dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 6652 del 28/12/1994 e n. 136 del 17/01/1995.
2. Il Consiglio dei Sanitari ha sede presso l'Azienda Ospedaliera.

### ARTICOLO 2 COMPOSIZIONE E PARTECIPAZIONE

1. Il Consiglio dei Sanitari è presieduto dal Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliera ed è composto da 25 membri elettivi più 1 Medico di Medicina Generale (MMG) nominato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici. I componenti elettivi sono così suddivisi:
  - N. 3 Dirigenti Medici Direttori di Unità Operativa Complessa Ospedalieri
  - N. 3 Dirigenti Medici Direttori di Unità Operativa Complessa Universitari.
  - N. 5 Dirigenti Medici Ospedalieri
  - Nessun candidato - Dirigenti Medici Universitari
  - N. 2 Dirigenti non Medici, chimici e biologi Ospedalieri
  - N. 1 Dirigente non Medico, chimico e biologo Universitario
  - N. 5 Infermieri
  - N. 2 Tecnici sanitari
  - N. 1 Farmacista
  - N. 1 Psicologo
  - N. 1 Dirigente della Direzione delle Professioni Sanitarie
  - N. 1 Coordinatore
2. Il Consiglio dei Sanitari è formato dai componenti eletti in conformità alle norme sopraccitate e nominati con deliberazione del Direttore Generale. Esso dura in carica cinque anni dalla data dell'insediamento
3. Gli eletti che cessano dal servizio o che sono sospesi dalla qualifica, o che cambiano categoria professionale di appartenenza, decadono dall'ufficio. In loro vece ed in sostituzione di eventuali dimissionari dalla carica viene nominato, con deliberazione del Direttore Generale, il candidato che, nella medesima lista, risulti primo dei non eletti
4. Nel caso in cui, nella medesima lista, non vi sia alcun candidato, si provvederà a nuove elezioni.

5. In caso di assenza per tre sedute consecutive, prive di adeguata giustificazione da inviare per iscritto al Presidente del Consiglio, il componente viene considerato decaduto e sostituito con le modalità di cui al comma precedente.
6. Con una sostituzione definitiva e con le stesse modalità sopracitate si procede nei casi di aspettativa per un periodo superiore a mesi sei.
7. La richiesta di dimissioni di un membro del Consiglio dovrà essere comunicata per iscritto al Presidente che la presenterà al Direttore Generale per il provvedimento di decadenza.
8. Il presidente del Consiglio dei Sanitari, nomina il Vice Presidente e il Segretario, tra i componenti del Consiglio stesso.
9. Il Consiglio dei Sanitari elegge il componente che deve rappresentare l'Azienda Ospedaliera nel Consiglio Regionale dei Sanitari (art. 19 L.R. n. 56/94). Il componente eletto nel Consiglio dei Sanitari Regionale, deve riferire al Consiglio dei Sanitari dell'Azienda periodicamente sui lavori del Consiglio dei Sanitari Regionale.
10. Il Segretario ha il compito di verbalizzare le sedute e di curare gli adempimenti connessi con il funzionamento del Consiglio stesso. Il Segretario viene coadiuvato, per le funzioni amministrative dalla UOC Affari Generali e Legali.
11. Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute, senza diritto al voto, il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Dirigente Medico o chiunque abbia titolo e, in relazione alle specifiche competenze ed alle questioni da trattare, i responsabili sanitari, amministrativi, i responsabili del Dipartimento di cui all'art. 24 della L.R. N. 56/94, nonché chiunque abbia titolo per informare o portare chiarimenti al Consiglio stesso relativamente ad argomenti all'ordine del giorno.
12. Le spese per le attività di segreteria del Consiglio dei Sanitari saranno a carico dell'Azienda Ospedaliera

### ARTICOLO 3 COMPETENZE

1. Il Consiglio dei Sanitari esprime parere obbligatorio sugli atti del Direttore Generale, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, dalla L.R. n. 56/94, dalla D.G.R. n. 6652 del 28/12/1994.(all.1)
2. Il Consiglio dei Sanitari, in conformità alla D.G.R. n. 6652 del 28/12/1994, partecipa, in forma propositiva, alle attività di elaborazione dei programmi e progetti per il miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni, per il contenimento dei costi nel rispetto dei livelli di assistenza stabiliti dal P.S.N. e dal P.S.R., per la formazione permanente degli operatori.
3. Il Consiglio dei Sanitari formula, come organismo di consulenza tecnica, pareri obbligatori su argomenti specificamente richiesti dal Direttore Generale, quali:
  - a) Attività tecnico-sanitarie, intendendosi come tali i processi di erogazione dei servizi di diagnosi, cura e riabilitazione;
  - b) Investimenti relativi alle attività di cui al punto a);
  - c) Assistenza sanitaria, intendendosi come tale le modalità di offerta dei servizi nei confronti dell'utenza.

4. Qualora 1/3 del Consiglio dei Sanitari ritenga che una deliberazione sia stata adottata dal Direttore Generale senza la preventiva richiesta del parere obbligatorio del Consiglio, l'argomento viene proposto al Presidente per l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta al fine di decidere, a maggioranza dei membri presenti, se richiedere al Direttore Generale i motivi dell'omissione.
5. Il Consiglio dei Sanitari può nominare tra i suoi componenti, commissioni delegate allo studio di particolari problemi, ogni volta che ne ravvisi la necessità. I pareri, le deduzioni e le proposte formulate dalle suddette commissioni, dovranno essere approvate in assemblea.
6. Gli atti di cui al punto 1) e punto 3) del presente articolo dovranno essere inviati al Consiglio dei Sanitari dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, per le aree di rispettiva competenza, per conto del Direttore Generale il quale è tenuto ad acquisirne il parere prima dell'adozione formale; qualora il Consiglio dei Sanitari non si esprima entro venti giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevole.
7. Il termine di venti giorni dalla richiesta del parere si applica limitatamente ai provvedimenti che giungano al Consiglio come formale proposta di deliberazione del Direttore Generale.

#### ARTICOLO 4 CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

1. Il Consiglio dei Sanitari si riunisce, di norma, il primo Lunedì di ogni mese ed è convocato dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno in considerazione dei problemi da affrontare e tenuto conto delle richieste motivate e inoltrate per iscritto, anche via mail, almeno 7 giorni prima della data prevista per la seduta dai componenti del Consiglio stesso.
2. L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato, possono essere rinviati a sedute successive, su iniziativa del Presidente e su richiesta di un componente.  
In questo ultimo caso la proposta di modifica va posta in votazione.
3. Il Consiglio dei Sanitari si riunisce, altresì, in seduta straordinaria su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti, per la fattispecie non oltre i cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta stessa.
4. La convocazione è inviata ai componenti del Consiglio dei Sanitari a cura del segretario del Consiglio stesso, mediante protocollo informatico o mail con ricevuta di ritorno, nella quale deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno almeno 48 ore prima o comunque 2 giorni lavorativi prima, per le sedute straordinarie.  
Possono essere iscritti all'ordine del giorno gli argomenti pervenuti al Presidente del Consiglio dei Sanitari da parte del Direttore Generale almeno 48 ore prima della data di inoltro della convocazione.
5. I fascicoli relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono posti a disposizione dei componenti del Consiglio, presso l'ufficio della UOC Affari Generali e Legali, di norma almeno 2 giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione.
6. L'elenco dei provvedimenti adottati da parte del Direttore Generale viene spedito ai componenti il Consiglio entro il lunedì antecedente quello della seduta.

7. La comunicazione della convocazione, pena l'invalidità della seduta, è inviata contestualmente al Direttore Generale.

## ARTICOLO 5 SEDUTE DEL CONSIGLIO DEI SANITARI

1. Le sedute del Consiglio dei Sanitari sono presiedute dal Direttore Sanitario e, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente.
2. Il presidente assicura il corretto svolgimento delle sedute stesse, disciplina gli interventi, con facoltà di determinare la durata degli stessi allo scopo di garantire la partecipazione di tutti alla discussione, pone in votazione le proposte.
3. Le sedute del Consiglio non sono aperte al pubblico.
4. Ogni argomento indicato nell'ordine del giorno viene esposto dal Presidente o da un Consigliere relatore individuato dal Presidente.  
Il relatore per l'eventuale documentazione si avvale dell'ufficio della UOC Affari Generali e Legali.
5. Il Segretario cura la redazione del verbale delle sedute e lo invia all'ufficio della UOC Affari Generali e Legali che lo conserva, in apposito archivio, gli atti del Consiglio dei Sanitari, tenendoli a disposizione per la consultazione. In caso di assenza del Segretario, questi viene sostituito da altro Consigliere nominato dal presidente.
6. Per la validità delle sedute del Consiglio dei Sanitari, è richiesta la maggioranza dei componenti.
7. Il Consiglio dei Sanitari decide a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
8. Ciascun componente del Consiglio dei Sanitari ha diritto di inserire a verbale, nel corso della seduta, le dichiarazioni che ritiene opportune.
9. Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano. Quando richiesto dal Presidente o dalla maggioranza dei membri presenti, le votazioni avvengono per scrutinio segreto e comunque sempre quando riguarda la singola persona. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova, se richiesto, prima della proclamazione del risultato.  
La regolarità delle votazioni è accertata dal Presidente con l'assistenza di 2 scrutatori che vengono nominati all'inizio di ogni seduta.
10. Non è ammesso il voto per delega.
11. Il voto può essere espresso in modo favorevole o contrario o astenuto. Nel caso di più di due mozioni, nessuna delle quali raggiunga alla prima votazione un numero di voti superiore alla maggioranza dei presenti, si effettua un ballottaggio tra le due mozioni che hanno riportato il maggior numero di voti.
12. Il verbale della seduta viene posto all'approvazione del Consiglio dei Sanitari come primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva. Esso viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

13. Copia delle risoluzioni assunte dal Consiglio dei Sanitari è trasmessa, a cura del Segretario, entro e non oltre due giorni lavorativi dalla data della seduta, al Direttore Generale.
14. Tutti i componenti del Consiglio dei Sanitari sono tenuti al segreto d'ufficio quanto richiesto.

## ARTICOLO 6 NORME DI APPROVAZIONE, MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il consiglio dei Sanitari, su proposta del Direttore Sanitario, approva il Regolamento.
2. Il regolamento può essere modificato o integrato su richiesta di 1/3 dei componenti. Le proposte di modificazione o integrazione dovranno essere approvate con la maggioranza dei componenti.

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

**Il Sostituto Responsabile  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI  
(Avv.Maria Grazia Cali)**

---

## **CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 20/10/2017

**Il Sostituto Responsabile  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI  
(Avv.Maria Grazia Cali)**

---

Copia composta di n°8 fogli ( incluso il presente ) della delibera n. 1299 del 20/10/2017 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

**Il Sostituto Responsabile  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI  
(Avv.Maria Grazia Cali)**

---